



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato  
la seguente

*N.1206/04*

*Reg.Dec.*

*N. 1259 Reg.Ric.*

*ANNO 1999*

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 1259/1999, proposto da I.N.A.I.L., in persona del  
legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Lucio  
Vuoso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in  
Roma, via IV Novembre, n. 144;

contro

AUTERI DOMENICO GAETANO, BONAGURA RITA, BRAMANTE VINCENZO,  
CACCURI GIUSEPPE, CARBONI LUCIANO, CASELLI GIANNINO, CASTALDI LUIGI,  
CERCHIA FRANCESCO, COGGIO DANIELA E LANZONI GABRIELLA quali eredi DI  
COGGIO PAOLO LUIGI, DE MATTEO GIACOMO, DE MITRI ANTONIO, DE PALMA  
ORONZO, DI GIORGIO GIUSEPPE, DORO ALTAN ALESSANDRO, FICARA  
CONCETTO, GIOVANNELLI SERGIO, MANISCALCO LUCA, PARADISI CARLO, PARI  
ARDUINO, PREVITI LILIANA, PROLI PIERLUIGI, SALERNO GIANFRANCO, TESTA  
TOMMASO, TOMBESI CORRADO, TOTTOLA ONOFRIO, VEZZOSI ANGIOLINO, non  
costituiti in appello;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio – Roma, III, 17 settembre 1998, n.  
2360, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore alla pubblica udienza del 3 febbraio 2004 il consigliere Rosanna De Nictolis e udito l'avv. Colaiocco su delega dell'avv. Vuoso per l'appellante;

ritenuto e considerato quanto segue.

### **FATTO E DIRITTO**

1. La sentenza in epigrafe, che riconosce agli appellati spettanze economiche, con interessi e rivalutazione, viene appellata parzialmente dall'I.N.A.I.L., limitatamente al punto in cui stabilisce che interessi e rivalutazione monetaria vanno calcolati sulle somme dovute a titolo di capitale, computate al lordo delle ritenute fiscali.

Ritiene l'appellante che la base di calcolo di interessi e rivalutazione monetaria debba essere la somma dovuta a titolo principale calcolata al netto, e non al lordo delle ritenute fiscali.

2. L'appello è fondato.

Sulla questione si è specificamente pronunciata l'adunanza plenaria di questo Consesso, ritenendo che il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme dovute a pubblici dipendenti deve essere effettuato sull'ammontare netto del credito del pubblico impiegato, e non sulle somme lorde poste a base del prelievo fiscale (C. Stato, ad. plen., 30 marzo 1999, n. 3).

Anche la giurisprudenza delle sezioni semplici è univocamente orientata nel senso che interessi e rivalutazione sui crediti di lavoro vanno computati sul capitale netto depurato delle ritenute previdenziali e fiscali, e non sul capitale a lordo delle ritenute di legge (C. Stato, VI, 22 gennaio

2002, n. 381; C. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2002, n. 996; C. Stato, VI, 3 giugno 2002, n. 3089; C. Stato, VI, 10 luglio 1996, n. 931; C. Stato, VI, 20 marzo 1995, n. 295).

La correttezza di tale soluzione si coglie ove si consideri che nel calcolo di interessi e rivalutazione occorre basarsi sulle somme effettivamente erogate, o effettivamente da erogare, vale a dire le somme nette, perché la quota del capitale destinata a ritenute fiscali è una somma di cui i dipendenti non potrebbero mai disporre, e che dunque è improduttiva, nei loro confronti, di interessi e rivalutazione (C. Stato, V, 30 gennaio 2002, n. 508).

E, invero:

- il ritardo nel pagamento danneggia l'avente diritto con specifico riferimento alla somma netta che avrebbe dovuto essergli corrisposta alla scadenza di legge, e non alla somma lorda, idealmente comprensiva delle ritenute a vario titolo operate;
- dette ritenute vengono effettuate prima ancora che il credito viene percepito dal titolare, sicché l'integrazione rappresentata dalla rivalutazione e dagli interessi non può che riguardare il credito netto (C. Stato, IV, 16 gennaio 1993, n. 54).

**3.** L'appello va per quanto esposto accolto.

Le spese di lite possono tuttavia essere compensate.

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2004 con la partecipazione di:

Mario Egidio SCHINAIA	- Presidente
Luigi MARUOTTI	- Consigliere
Giuseppe ROMEO	- Consigliere
Rosanna DE NICTOLIS	- Consigliere Est.
Domenico CAFINI	- Consigliere

**Presidente**

**Consigliere**

**Segretario**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....  
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)  
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO  
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa  
al Ministero.....  
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria